

Riferimenti Normativi

Per alcuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è obbligatorio l'addestramento all'uso corretto.

Quando si parla di addestramento all'uso corretto il riferimento principale è il D.L.gs. 81/2008 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. All'art. 2 viene definito «addestramento» il «*complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro*».

L'obbligo di informazione e formazione

Il D.L.gs. 81/08 pone un forte accento sull'obbligo formativo, informativo e di addestramento.

Per i lavoratori, la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Importanti le novità introdotte dal nuovo decreto. In primo luogo la formazione, l'informazione e l'addestramento sono, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.L.gs. 9 aprile 2008 compiti del datore di lavoro.

Il dirigente con compiti organizzativi, ha il dovere di predisporre l'attività formativa, definendo modi e tempi della stessa, e dando operatività alle proposte in tal senso elaborate dal servizio aziendale di prevenzione e protezione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 D.L.gs. n. 81/2008 (Riunione periodica) comma 2 «*nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: (...) d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute*».

Ciò è ribadito all'art. 18: *Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti*: «1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...) l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37».

Tale obbligo è anche sanzionato dall'art. 55.

A ribadire l'importanza dell'addestramento l'art. 20: *Obblighi dei lavoratori*, prevede che essi debbano:

«d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro». Anche questi obblighi sono oggetto di sanzione (art. 59 del D.L.gs. 81/2008).

Chi può fare la formazione?

Una prima risposta arriva dall'art. 37 comma 5: *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*: «L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.»

Un riferimento specifico sulle modalità e contenuti dell'addestramento per alcuni Dispositivi di Protezione Individuale è il Decreto 2 Maggio 2001.

L'Allegato 1 è dedicato ai DPI per la protezione dell'udito.

L'Allegato 2 è dedicato ai dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.

Il ruolo dell'RSPP nell'addestramento all'uso dei DPI

L'RSPP è il coordinatore dei programmi di addestramento all'uso corretto dei DPI come indicato nell'art. 33: *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Questi programmi devono essere rivisti e proposti durante la riunione periodica (art. 35), infatti nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- c) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.